



in Cat. C 1 ai fini dell'imposta di R. M. commisurata alle retribuzioni corrisposte al dipendente personale.

Tenuto conto dell'onere derivante dall'applicazione della legge (circa £. 96 milioni per l'anno 1952 e circa £. 120 milioni per l'anno 1953), l'Istituto ha attentamente esaminato le possibilità di far valere idonee ragioni per ottenere l'esenzione dal versamento del contributo. In tal senso è stato fatto presente al Ministero delle Finanze che l'Istituto non poteva essere soggetto alla detta imposizione straordinaria, in quanto la riserva matematica, formata dai premi di assicurazione, non è compresa, per la legge 11 aprile 1889, n. 6010, nel reddito da accertarsi agli effetti della R. M. in base al bilancio e che, comunque, un'eventuale tassazione avrebbe potuto determinarsi nel solo caso di bilancio industriale attivo.

Il Ministero delle Finanze non ha ritenuto di condividere le ragioni esposte dall'Istituto ed ha obiettato che la legge non subordina l'applicazione del contributo alla concreta esistenza di un reddito classifi-